



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

nella persona dei magistrati

dott. **Vincenzo Perozziello** Presidente
dr.ssa **Marianna Galioto** giudice
dott. **Guido Vannicelli** giudice, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **71787/2015** R.g. promossa da

CARLO BONDAVALLI (c.f. BNDCL59E12I496P), **JACQUELINE LANDSHEER** (c.f. LNDJQL67A62Z126W), **MASCIA LORETUCCI** (c.f. LRTMSC76H55E801M) e **ULDERICO LORETUCCI** (c.f. LRTLRC86H04F205A), tutti elettivamente domiciliati Rho (MI), via Costantino n. 5, presso il procuratore e difensore avv. Bruno SAMUELI, che li rappresenta unitamente all'avv. Ferdj SPATOLISANO

attori

contro

MOCO S.R.L. (c.f. 03976550966) e **ALESSANDRO ESPOSITO** (c.f. SPSLSN78E06F205R), elettivamente domiciliati presso quest'ultimo – che si difende anche personalmente *ex art. 86 c.p.c.*- in Milano, via Podgora 15

convenuti

CONCLUSIONI



Per CARLO BONDAVALLI, JACQUELINE LANDSHEER, MASCIA LORETUCCI e
ULDERICO LORETUCCI:

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- a) dichiarare la nullità ovvero annullare o comunque privare di ogni efficacia giuridica la scrittura privata di cessione delle quote Moco s.r.l. sottoscritta tra la stessa Moco s.r.l. e l'Avv. Esposito in data 05-06-2015, ordinando al conservatore del registro delle imprese l'iscrizione della decisione.
- b) dichiarare la nullità ovvero annullare o comunque privare di ogni efficacia giuridica la scrittura privata di cessione delle quote Moco s.r.l. sottoscritta tra la stessa Moco s.r.l. e l'Avv. Esposito in data 16-09-2015, ordinando al conservatore del registro delle imprese l'iscrizione della decisione.
- c) accertata e dichiarata la violazione degli artt. 8 (Morte del socio), 11 (Liquidazione delle partecipazioni) e 30 (Quorum costitutivi e deliberativi) dello Statuto sociale di Moco s.r.l. ad opera della delibera assembleare assunta in data 04.09.2015, annullare la delibera stessa privandola di ogni efficacia e comunque dichiararla illegittima e/o invalida e comunque privarla di efficacia.
- d) accertata e dichiarata la violazione dell'art. 30 (Quorum costitutivi e deliberativi) dello Statuto sociale di Moco s.r.l., nonché dell'art. 2374 c.c., ad opera di tutte le delibere assembleari assunte in data 12.10.2015 (verbale Dott. Vincenzo Melli n. 22523 rep. e n. 11019 racc.), annullare le delibere stesse privandole di ogni efficacia e comunque dichiararle illegittime e/o invalide e comunque privarle di efficacia.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- si chiede di essere ammessi alla prova per testi e per interpello sui fatti di cui in narrativa preceduti dalla locuzione "È vero che" anche a prova contraria a quella eventualmente articolata da controparte, con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire. Testi riservati;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Per ALESSANDRO ESPOSITO e MOCO S.R.L.:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta e previi i necessari accertamenti e declaratorie, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del signor Carlo Bondavalli in quanto privo della qualità di socio di Moco Srl e, per l'effetto, disporre l'estromissione dal presente giudizio;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione delle deliberazioni assunte all'assemblea dei soci di Moco Srl del 12.10.2015 per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa.

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- rigettare tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.

IN OGNI CASO:

- con vittoria di compensi professionali ed oltre incumbenti di legge e rimborso delle spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93, comma I c.p.c.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi¹.

B. Carlo Bondavalli, Jacqueline Landsheer, Mascia Loretucci e Ulderico Loretucci –tutti soci della Moco S.r.l.- hanno convenuto in giudizio

- la Moco S.r.l. stessa
- e, con riferimento ai due contratti di acquisto di quote intervenuti fra i convenuti il 5.06.2015 e il 16.09.2015, l'avv. Alessandro Esposito, esponendo quanto segue.

B).1 Il 12.09.2014 i soci Marco De Padova e Antonio Gagliardi avevano ceduto le loro quote, per un totale del 13%, all'avv. Alessandro Esposito –figlio della socia al 24% Aurora Talarico, e all'epoca non ancora socio– senza consentire ai restanti soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

Il 3.12.2014 l'assemblea, su iniziativa del socio Esposito, aveva poi deliberato l'esclusione di Carlo Bondavalli con una maggioranza del 59%, nonostante lo statuto (art. 30) prevedesse la necessità del voto favorevole del 60% del capitale sociale².

B).2 I soci Carlo Bondavalli, Jacqueline Landsheer, Valerio Varisco e Giuliano Luchetti avevano quindi reagito giudizialmente contro le parti del contratto del 12.09.2014 e la Moco, ottenendo all'esito la declaratoria di inefficacia della cessione nei confronti della Moco e dei soci attori³.

Anche la delibera del 3.12.2014 era stata impugnata dal Bondavalli, venendo all'esito invalidata dal Tribunale con sentenza il cui dispositivo è stato iscritto nel registro delle imprese⁴.

¹ Canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui “*gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*”.

² Lo statuto è prodotto *sub* doc. 2 att.

³ Trattasi, per la precisione, della sentenza n. 12821/15 emessa da questa Sezione specializzata il 12 - 13/11/2015 a definizione della causa n. 72793/2014 R.g. (cfr. doc. 3 att.).

⁴ V. *sub* doc. 4 att. la sentenza n. 12815/15 emessa da questa S.s.i. sempre il 12 - 13.11.2015 a definizione della causa n. 1158/2015 R.g.



B).3 In seguito a tali vicende, la Moco s.r.l. ha stipulato il 5/6/2015 con l'Esposito una scrittura di cessione delle quote dell'escluso Bondavalli (pari al 2%), la cui clausola 2 -dopo la premessa che "*i soci della MOCO Srl, Talarico Aurora, Boschetti Marzio, Dadati Alessandro e Esposito Alessandro Saverio [tutti successivamente rinuncianti a favore di quest'ultimo] deliberavano di sottoscrivere al valore nominale di € 200,00 la quota del socio escluso*"- recita che "*la parte cedente, cede alla parte cessionaria, che accetta ed acquista, la quota di partecipazione sociale nella società Moco Srl, pari a nominali € 200,00 corrispondenti al 2% del capitale sociale*"⁵.

B).4 Il 24.08.2015, inoltre, a seguito del decesso in data 14/8/2015 del socio Sauro Loretucci (titolare di una quota del capitale pari al 5% e padre dei soci qui attori), l'amministratore Marzio Boschetti ha convocato l'assemblea con all'ordine del giorno la liquidazione della quota del socio defunto.

In tale sede i soci, essendo *medio tempore* divenuto l'Esposito titolare anche della quota della madre (e quindi socio, grazie all'acquisto della quota del BONDAVALLI, in ragione del 39%), hanno deliberato -con una maggioranza del 56% del capitale- la liquidazione del socio defunto al valore nominale di €500,00⁶: in violazione -secondo gli attori- sia dell'art. 30 dello statuto in punto *quorum* costitutivi, sia dell'art. 8 che, in caso di morte del socio, richiamava gli art. 2284 - 2289 c.c. nonché, con rimando all'art. 11, le regole di legge (art. 2473 c.c.) in punto determinazione del valore della partecipazione liquidata.

Ritenendosi autorizzata da tale deliberazione, la società stessa ha quindi alienato il 16.09.2015 all'Avv. Esposito la quota del defunto al prezzo di € 500, con modalità del tutto analoghe a quelle individuate per la cessione delle quote del Bondavalli⁷ e consentendo al convenuto di acquisire formalmente la titolarità del 44% del capitale.

B).5 Il 12/10/2015 infine, fallito il 25.09.2015 un primo tentativo di messa in liquidazione della società, questa è stata disposta ai sensi dell'art. 2482^{ter} c.c. con una

⁵ Cfr. doc. 5 att.

⁶ Cfr. doc. 7 att.

⁷ Cfr. doc. 8 att.

maggioranza di soci rappresentanti il 61% del capitale sociale, proprio e solo grazie alla formale ascesa dell'Esposito ad una partecipazione del 44%⁸.

B).6 Tutto ciò premesso, gli attori hanno chiesto in via principale:

- a. dichiararsi la nullità, ovvero annullarsi o comunque privarsi di efficacia le scritture di cessione delle quote tra la Moco s.r.l. ed Esposito del 5.06.2015 (cessione del 2% del socio escluso Bondavalli) e del 16.09.2015 (cessione del 5% del socio defunto Sauro Loretucci), da ritenersi
 - nulle in quanto Moco non aveva né la disponibilità né la titolarità delle quote, e quindi per violazione della norma imperativa dell'art. 2474 c.c.
 - e inefficaci perché in ambo i casi violative della clausola statutaria di prelazione (art. 7.2.1 – 7.2.6 statuto), come già accertato in giudizio nel caso dell'acquisto dai soci
- b. annullarsi la deliberazione assembleare assunta il 4/9/2015 per violazione delle clausole statutarie n. 8 (morte del socio), 11 (liquidazione delle partecipazioni) e 30 (quorum costitutivi e deliberativi);
- c. ed annullarsi altresì, per violazione dell'art. 30 dello statuto (quale conseguenza dell'inefficacia delle cessioni al socio e amministratore Esposito di una partecipazione complessiva del 7%)⁹ le delibere assembleari assunte in data 12.10.2015.

C. I convenuti Moco s.r.l. ed Esposito, costituitisi *uno actu* col patrocinio personale dello stesso Esposito, hanno resistito a tutte le domande deducendo:

- di aver impugnato entrambe le sentenze richiamate (e invocate) dagli attori, delle quali hanno ampiamento criticato anche in questa sede il contenuto sostenendo fra l'altro che *“la sentenza del Tribunale di Milano n. 12821/2015 sulla (presunta) violazione del*

⁸ Cfr. doc. 12 att.

⁹ Gli impugnanti hanno altresì dedotto la violazione anche dell'art. 2374 c.c., ritenendo di aver diritto ad una dilazione dell'assemblea che era stata illegittimamente negata loro dalla maggioranza – sul punto va tuttavia subito richiamato il decreto motivato emesso da questa Sezione, a seguito dell'iniziale rifiuto del notaio rogante di iscrivere la delibera e del susseguente ricorso dell'amministratore *ex art.* 2436 co. 3° c.c., in data 17/12/2015 (n. 11661/15 R.g.), che ha ritenuto inapplicabile alle ss.r.l. la norma (anche qui) invocata dagli attori

diritto di prelazione non potrà avere efficacia ex tunc, con la conseguenza che le quote di Moco Srl vendute dai signori Gagliardi e De Padova ed acquistate dal sottoscritto difensore pari al 13% del capitale sociale non sono opponibili alla società dai soci pretermessi";

- di aver *medio tempore*, con delibera assembleare del 03.12.2015, ratificato espressamente ratificate le delibere assembleari assunte il precedente 03.12.2014 e così anche le successive fino alla predetta¹⁰, sicché

troverebbe applicazione l'art. 2377 co. 8° c.c.

e il Bondavalli dovrebbe ritenersi definitivamente escluso e privo di legittimazione ad impugnare alcunché;

- che in ogni caso la sentenza che aveva annullato l'esclusione del BONDAVALLI, sebbene iscritta a registro imprese (ma con provvedimento impugnato avanti al giudice del registro), avrebbe spiegato i propri effetti costitutivi solo una volta passata in giudicato, ad ulteriore conferma dell'attuale carenza di legittimazione attiva di tale attore;

- quanto alla liquidazione delle quote del defunto socio Sauro Loretucci, che essa era avvenuta nel pieno rispetto degli artt. 8 e 11 dello statuto societario e degli artt. 2284, 2289 e 2473 del c.c., avendo quindi l'allora amministratore (e socio) Marzio Boschetti, correttamente operato allorché aveva individuato l'Esposito quale acquirente delle quote del defunto Sauro Loretucci al valore nominale di €.500,00 (valore quest'ultimo, a sua volta, correttamente determinato al nominale, stanti le gravi perdite della società già in quel periodo)

- non essendo comunque applicabile alla fattispecie il divieto di cui all'art. 2474 c.c., poiché "*Moco Srl si [era] limitata in un caso a vendere le quote del socio escluso signor Carlo Bondavalli e nell'altro caso a vendere, previa liquidazione, le quote del defunto socio signor Sauro Loretucci*";

¹⁰ Cfr. doc. 21 att.

- che infine l'impugnazione avverso la delibera dell'assemblea dei soci di Moco Srl del 12.10.2015 era inammissibile perché proposta con mezzo improprio in quanto, a seguito dell'intervenuta iscrizione nel registro delle imprese ordinata dal Tribunale *ex art.* 2436 co. 4° c.c., gli attori avrebbero piuttosto dovuto ricorrere alla tutela apprestata dall'art. 2192 co. 2° c.c.¹¹

D. La causa, assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. senza deduzione ad opera delle parti di mezzi di prova costituenda, è quindi pervenuta il 3/10/2017 -sulle conclusioni rassegnate in epigrafe- al Collegio per la decisione;

E. Preliminarmente va affermato che dell'autorità delle due sentenze nn. 12821 e 12815/2015 sopra richiamate (che hanno (i) dichiarato l'inopponibilità alla società e ai soci della cessione ad Esposito il 12/9/2014 del 13% delle quote da parte di due soci non in causa, ed (ii) annullato la delibera assembleare del 3/12/2014 di esclusione del Bondavalli) ben può tenersi conto in questo giudizio nonostante l'intervenuta impugnazione¹².

Premesso l'indubbio rilievo in causa -quali questioni pregiudiziali dirimenti- dell'intervenuta declaratoria di inefficacia degli atti di acquisto di quota e di esclusione compiuti nel 2014 di cui s'è detto sopra al paragrafo **B).2**, è infatti noto e condivisibile l'autorevole insegnamento delle Sezioni unite della Cassazione, che

- muovendo dall'affermazione che quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato (salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica) è possibile soltanto ai sensi dell'art. 337 cpv. c.p.c.,
- come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c. e tale per cui il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello

¹¹ Giusta il quale "*contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro*".

¹² Attestata dai docc. 1 e 12 di parte convenuta.

dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria sia l'autorità della sentenza di primo grado,

- ma che detta sospensione non è mai però necessaria (a differenza che nel caso dell'art. 295 c.p.c.) bensì condizionata alla valutazione del giudice del giudizio pregiudicato di non voler riconoscere l'autorità dell'altra decisione¹³.

Alla luce di tali condivisibili principi di diritto processuale, ritiene il Tribunale che le proprie sentenze n. 12821 e 12815 del 2015, ben note in quanto pronunciate da questa stessa Sezione specializzata, alla luce del concreto contenuto dei motivi di impugnazione palesati dai convenuti e della particolare nettezza delle motivazioni che le sorreggono, mantengano allo stato tutta la loro persuasività a prescindere dal loro passaggio in giudicato formale; onde si debba tener pieno conto –in difetto di sospensione– degli effetti giuridici loro propri al momento di decidere le domande qui proposte dagli attori.

E).1 Ne consegue anzitutto che Carlo BONDAVALLI va ritenuto tuttora socio della MOCO s.r.l. nella misura del 2% detenuta al momento dell'illegittima esclusione, e quindi legittimato alle impugnative contrattuali ed assembleari esperite in questa sede.

E).2 Ne consegue altresì che l'acquisto della sua quota da parte dell'ESPOSITO in data 5/6/2015 deve ritenersi inefficace, avendo disposto la società della partecipazione di un socio in difetto del suo presupposto espresso, vale a dire l'esclusione dalla compagine del suo titolare Carlo BONDAVALLI.

E).3 Ma ne consegue anche che, allorché nel corso dell'assemblea del 4/9/2015 fu assunta –ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 dello statuto di MOCO– la decisione di non continuare il rapporto sociale con gli eredi di Sauro LORETUCCI, Alessandro ESPOSITO era effettivamente titolare di una partecipazione pari (non al 39 bensì) al solo 24%: sicché, conteggiando in conformità i voti espressi, la proposta di non proseguire la società coi LORETUCCI, anche scomputando dal *quorum* la quota (del 5%) già appartenente al defunto, fu in realtà approvata dal solo 43,15% dei voti (41% del capitale nominale).

¹³ Così Cass. SS.UU., Sentenza n. 10027 del 19/6/2012 (Rv. 623042 – 01); principio ribadito da ultimo da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6207 del 18/03/2014 (Rv. 630017 - 01).

Essa va quindi senz'altro annullata per assenza del *quorum* (richiamato dall'art. 8¹⁴) previsto dall'art. 30 dello statuto; così come va annullata, per essere l'invalida decisione di non continuazione il suo necessario presupposto, la contestuale decisione di liquidare gli eredi di Sauro LORETUCCI al valore nominale di € 500,00.

E).4 Dall'invalidità, e quindi inefficacia, delle delibere assunte il 4/9/2015, discende poi l'assoluto difetto della legittimazione dell'amministratore di MOCO s.r.l. a disporre in favore di Alessandro ESPOSITO, e quindi l'assoluta inefficacia della successiva cessione all'ESPOSITO della quota del 5% già appartenente a Sauro LORETUCCI effettuata dall'amministratore della società convenuta il 16/9/2015.

E).5 Tutto quanto precede comporta infine che all'assemblea del 12/10/2015 Alessandro ESPOSITO era -ancora una volta- effettivamente titolare sempre e solo del 24% del capitale di MOCO; onde la proposta di messa in liquidazione della società risulta approvata a soci rappresentanti soltanto il 41% (e non il 61%) del capitale sociale, e la deliberazione ciò nonostante proclamata va invalidata ad ogni effetto di legge.

F. Per tali dirimenti ragioni, e con assorbimento di ogni altra questione dibattuta in causa, tutte le domande attoree debbono essere accolte; restando solo da dire che il richiamo da parte della difesa dei convenuti al decreto del 19/12/2015 che ha ordinato l'iscrizione di delibera del 12/10/2015 quasi avesse avuto efficacia sanante del vizio invalidante qui accertato è errato in diritto, trattandosi

- in generale di provvedimento di volontaria giurisdizione inidoneo a far stato fra le parti sui potenziali vizi di invalidità del deliberato, e
- (ii) in specie di provvedimento limitatosi a sciogliere (in senso negativo, e quindi confermativo dell'iscrivibilità della delibera nel registro delle imprese) l'unica riserva espressa dal notaio rogante al riguardo, vale a dire l'intervenuto rifiuto della maggioranza di accordare alla minoranza il rinvio previsto -per l'assemblea delle società azionarie- dall'art. 2374 c.c.,

¹⁴ Ove il riferimento all'art. 31, che si occupa d'altro e non menziona alcun *quorum*, è incontestatamente frutto di un refuso.

tanto che lo stesso decreto coerentemente concludeva lasciando “*impregiudicata ogni eventuale iniziativa impugnatoria dei soci dissenzienti*”¹⁵.

G. La MOCO s.r.l. e Alessandro ESPOSITO dovranno rifondere solidalmente (per la piena compartecipazione a tutti gli illeciti di causa e la correlativa piena identità di posizione processuale) a Carlo BONDAVALLI, Jacqueline LANDSHEER, Mascia LORETUCCI e Ulderico LORETUCCI, in solidarietà attiva fra loro tutti, le spese del giudizio, liquidabili -considerato il valore indeterminabile ma comunque rilevante della causa- nella congrua misura di complessivi € 13.982,47 (di cui € 552,47 per le anticipazioni esenti); oltre su € 13.430,00 al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) e alla rivalsa dell'I.v.a alle rispettive aliquote di legge,

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carlo BONDAVALLI, Jacqueline LANDSHEER, Mascia LORETUCCI e Ulderico LORETUCCI nei confronti della MOCO s.r.l. e di Alessandro ESPOSITO con citazione notificata il 2/12/2015, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. dichiara inefficace** la scrittura privata di cessione di quote di partecipazione a seguito di esclusione del socio stipulata fra la MOCO s.r.l. e Alessandro ESPOSITO il 5/6/2015;
- 2. annulla** le decisioni tutte assunte dai soci della MOCO s.r.l. nell'assemblea del 4/9/2015;
- 3. dichiara** per l'effetto **inefficace** anche la scrittura privata di cessione di quote di partecipazione a seguito di liquidazione degli eredi del defunto socio stipulata fra la MOCO s.r.l. e Alessandro ESPOSITO il 16/9/2015;
- 4. annulla** per l'effetto le decisioni tutte assunte dai soci della MOCO s.r.l. nell'assemblea del 12/10/2015;
- 5. condanna infine** la MOCO s.r.l. e Alessandro ESPOSITO, in solidarietà passiva

¹⁵ Cfr. doc. 43 conv.



fra loro, a rifondere a Carlo BONDAVALLI, Jacqueline LANDSHEER, Mascia LORETUCCI e Ulderico LORETUCCI le spese del giudizio, che **liquida** in complessivi € **13.982,47**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2017

il giudice estensore

il Presidente

Guido Vannicelli

Vincenzo Perozziello